

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 11/02/2026

FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto due Buoni Fruttiferi Postali, serie "AC/AB", e segnatamente:
 - BFP "AB *** 224" "a termine", sottoscritto in data 8 novembre 1986;
 - BFP "AB *** 225" "a termine", sottoscritto in data 8 novembre 1986.

Ambedue i buoni risultano cointestati a tre soggetti. Dalle repliche si ricava che la ricorrente è la figlia di una dei cointestatari originari, nelle more deceduta.

Parte Ricorrente lamenta che, al momento del rimborso dei titoli, l'Intermediario avrebbe eccepito la prescrizione.

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo: *"Il pagamento dei buoni e interessi, immediatamente"*.

3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Ricorrente (non menzionata nei BFP), la c.d. incompetenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario e l'incompetenza per materia. Nel merito, chiedeva comunque il rigetto del ricorso. Precisava le seguenti *"Conclusioni. Voglia l'Ill.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed*

eccezione respinta: – in via preliminare: ▪ l'inammissibilità del ricorso, poiché la Ricorrente non risulta essere legittimata a vantare diritti su Buoni intestati a soggetti deceduti, non avendo portato agli atti alcun documento successorio attestante la sua titolarità; ▪ l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; ▪ dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; – nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto”.

4. Parte Ricorrente depositava repliche, documentando, come detto, di essere figlia di una degli originari cointestatori dei BFP e insistendo nell'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

I. In primo luogo, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna Ricorrente, sollevata dall'Intermediario. Se è vero, infatti, che questa, nel ricorso introduttivo, non aveva documentato di essere successore di uno dei cointestatori dei BFP, in sede di repliche, tuttavia, Parte ricorrente ha prodotto certificati di morte e di stato di famiglia, dai quali si evince la sua legittimazione. In particolare, dalla documentazione anzidetta risulta che l'odierna Ricorrente sia figlia di uno dei tre originari cointestatori di ambedue i BFP. Detto intestatario decedette il 11.12.2021. Analogamente, il 16.11.2023 decedette il padre dell'odierna Ricorrente, coerede, insieme ad essa, della madre, originaria cointestataria dei BFP.

Si richiama, dunque, l'orientamento consolidato di questo ABF (Collegio Coord. 27252 del 27/12/2018) e, peraltro, del giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. 24657 del 28/11/2007), secondo cui ogni singolo coerede possa agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, in assenza di opposizione degli altri (Collegio Coordinamento, n. 27252/2018; Collegio Palermo, n. 8742/2023; Collegio Roma, n. 7176/22; Collegio Napoli, n. 10904/22; Collegio Coordinamento, n. 19782/20).

Nel caso di specie, appunto, l'Intermediario non deduce neppure l'esistenza di una opposizione da parte di altri coeredi; sicché l'eccezione va rigettata.

II. Sempre in via preliminare, l'Intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro Bancario Finanziario. In sintesi, ritiene che la controversia avrebbe ad oggetto prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L'eccezione va disattesa. Invero, secondo il costante orientamento dei Collegi, i Buoni Fruttiferi Postali non hanno natura di prodotti né di strumenti finanziari, dal momento che sono *“inceditibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati”*. Le relative controversie, pertanto, rientrano nella competenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08.11.2013 n. 5673; nello stesso senso, del resto, l'orientamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie: v. ACF, 340/2018).

III. L'Intermediario deduce ancora l'irricevibilità del ricorso sotto il profilo temporale, dal momento che – a suo dire – esso avrebbe ad oggetto comportamenti antecedenti di oltre sei anni la data di deposito del ricorso. L'eccezione è infondata.

Ai sensi delle Disposizioni ABF, Sezione I, § 4, infatti, *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”*.

Per costante orientamento dei Collegi (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08.11.2013, n. 5673, proprio con riguardo ai BFP), quando la controversia

abbia ad oggetto un rapporto di durata, al fine di valutare la ricevibilità del ricorso anzidetta, occorrerà fare riferimento alla data di stipula qualora la controversia abbia ad oggetto la fase di formazione del consenso, e dunque il momento genetico del rapporto. Qualora, invece, la controversia riguardi il momento successivo dell'esecuzione del contratto, si dovrà fare riferimento alla successiva data della contestazione.

Nel caso di specie, la domanda del Ricorrente è diretta ad ottenere esclusivamente il rimborso contrattuale dei BFP, come richiesto nel reclamo del 7 aprile 2025.

Indipendentemente dal profilo della fondatezza nel merito della pretesa di Parte ricorrente, è indubbio che la condotta dell'Intermediario si sia realizzata il 7 aprile 2025: in una data, dunque, sicuramente ricompresa nella cognizione temporale di questo Arbitro.

IV. Nel merito, il ricorso non merita accoglimento.

Invero, i titoli in questione recano sulla fronte la timbratura "SERIE AC/AB", mentre l'originaria serie AB è indicata nella stampigliatura originaria.

I buoni, dunque, appartengono alla serie AC, introdotta con DM 13 giugno 1986 (art. 7), pubblicato in GURI 28.6.1986, n. 148 (serie generale). I titoli in questione furono collocati dal 1° luglio 1986 (art. 7), fino alla loro sostituzione con i BFP serie AD (DM 23 luglio 1987).

Sul retro, essi contengono la seguente stampigliatura: *"Il buono non riscosso al compimento del 9° anno cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio del 10° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Inoltre, sempre sul retro dei buoni, è presente una sovra-timbratura con annotazione degli interessi (l'ultimo interesse è: "8,50% dal 6° anno").

L'originario termine di prescrizione, per come riportato nel buono, era, dunque, 5 anni. Detto termine originario, però, fu elevato a dieci anni dalla scadenza dei titoli, in forza del DM 19 dicembre 2000.

In particolare, l'art. 8 comma primo di tale decreto prevede: *"Art. 8. Prescrizione - I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*. E il successivo art. 10 comma secondo del medesimo decreto prevede ulteriormente che: *"Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa Previgente"*.

Quanto alla data di decorrenza della prescrizione, questa è fissata con riferimento alla scadenza del titolo. Al riguardo, l'art. 8 del DM 13 giugno 1986 prevede che *"I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o dieci anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso"*.

Ne consegue che il nuovo termine di prescrizione decorre col compimento del decimo anno, successivo alla scadenza. Detto termine, inoltre, come recentemente ribadito da Collegio Coordinamento 11114/2025 e da Cass. 3686 del 18.2.2026, decorre *ex lege*, indipendentemente dall'esistenza o meno di una informativa specifica, fornita dall'Intermediario, circa la scadenza e la prescrizione dei titoli (informativa, nella specie, peraltro presente, in quanto contenuta nelle stampigliature e nelle timbrature apposte a tergo dei buoni, anche se avente ad oggetto l'originario termine di 5 anni, successivamente prorogato a 10).

In conclusione, anche calcolando la scadenza dei BFP come decennale (ossia, secondo la ricostruzione più favorevole a Parte ricorrente), essi sarebbero scaduti in data 8 novembre 1996 (31 dicembre 1996, anche a considerare la scadenza dell'anno solare), mentre la prescrizione sarebbe decorsa in data 8 novembre 2006 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sempre secondo le interpretazioni più favorevoli al cliente).

Dal momento che il primo atto interruttivo documentato da Parte ricorrente è ben successivo al maturare della prescrizione (nei documenti prodotti in sede di repliche si menziona un primo reclamo, risalente comunque al 2017), è certo che, alla data di presentazione dei titoli, il diritto di credito di Parte ricorrente si fosse ampiamente prescritto.

Legittimamente, pertanto, alla data di presentazione del titolo, l'Intermediario ne rifiutò il rimborso.

V. Ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE